



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Piazza Nicola Leotta n. 4 - 90127 Palermo - Web: <https://www.arnascivico.it> - P.IVA 05841790826

U.O.C. PROVVEDITORATO

Tel. 091 6662262 - Mail: provveditorato@arnascivico.it - PEC: ape@ospedalecivicopa@pec.it

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN
NOLEGGIO QUINQUENNALE FULL RISK DI SISTEMI ANGIOGRAFICI
PORTATILI AD ARCO A “C” PER LE UU.OO.CC. DELL’ARNAS**

CAPITOLATO D’APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura in noleggio di n. 5 sistemi angiografici (angiografi portatili ad Arco a C), da affidare mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs n. 36/2023, all'offerta con il prezzo più basso.

La fornitura prevede oltre al noleggio delle apparecchiature, anche le attività di manutenzione "full risk" ordinarie e straordinarie con fornitura delle parti di ricambio, su quanto fornito tutto incluso, con i livelli di servizio descritti nei paragrafi successivi, la formazione continua per tutto il personale coinvolto, l'adeguamento, miglioramento e/o aggiornamento software e hardware qualora dovessero essere rilasciate nuove release, lo smaltimento delle apparecchiature dismesse.

ART. 2 - DURATA CONTRATTUALE E IMPORTO DELLA FORNITURA

Il contratto avrà durata di cinque anni. A norma dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi sei.

Il canone a base d'asta per singolo lotto per l'intera durata contrattuale è pari a :

- € 550.000,00 oltre Iva per il lotto n. 1
- € 750.000,00 oltre Iva per il lotto n. 2

Per l'importo complessivo di € 1.300.000,00 oltre IVA

Al termine del periodo di noleggio, l'Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, nel seguito A.R.N.A.S. o Azioenda, si riserva di negoziare con la ditta aggiudicataria l'eventuale acquisizione delle apparecchiature ad un prezzo che comunque non potrà essere superiore all'1% dell'importo complessivo della fornitura offerta.

ART. 3 - LOTTI

L'appalto è articolato in due lotti distinti, così suddivisi:

LOTTO n. 1: n. 2 Archi a C cardiologici per le UU.OO. di Radiologia Vascolare ed Interventistica e di Elettrofisiologia dell'A.R.N.A.S. – CIG A033A5277F

LOTTO n. 2: n. 3 Archi a C per le UU.OO. di Radiologia, Ortopedia dell'A.R.N.A.S. - CIG A033A721E9

Di seguito si riportano le specifiche tecniche e la base d'asta di ciascun lotto:

LOTTO N. 1 Base d'asta: € 550.000,00, oltre IVA

N. 2 Sistemi angiografici portatili con arco a C per le UU.OO.CC. di Radiologia Vascolare Interventistica e di Elettrofisiologia (CIG A033A5277F) costituiti da:

Stativo mobile con arco a C

1. Arco a C mobile su ruote di grande dimensioni compatto di ottima manovrabilità, struttura meccanica compatta e robusta, alta stabilità. Ampia possibilità di movimentazioni dell'arco, tali da potere eseguire agevolmente tutte le proiezioni necessarie.
2. Distanza minima utile tra FPD e complesso radiogeno di almeno 85 cm. (dal centro del detettore al punto di uscita del fascio RX) con la possibilità di variazione di almeno 10 cm.
3. Profondità dell'arco di almeno 75 cm. (dal centro dell'arco al centro del detettore).
4. Movimento verticale dell'arco motorizzato con almeno 50 cm di corsa.
5. Proiezioni cranio caudali di almeno 180 gradi e Rao Lao la più ampia possibile e non inferiore a 140 gradi.
6. Movimenti dell'arco motorizzati.

7. Pedaliera multifunzione.
8. Geometria isocentrica con qualunque movimento dell'arco.
9. Sensori anticollisione che si attivano prima che avvenga la collisione sia lato FPD che RX.
10. Possibilità di muovere in modo sincronizzato 5 assi.

Generatore di alta tensione

1. Generatore ad alta frequenza.
2. Scopia con emissione pulsata.
3. Potenza di almeno 25Kw (norme IEC).
4. Tensione massima 120 Kv.
5. Corrente massima in scopia almeno 250 mA.

Tubo radiogeno

1. Tubo radiogeno ad anodo rotante velocità almeno 9000 giri.
2. Doppia macchia focale di ridotte dimensioni (specificare)
3. Capacità termica anodica elevata almeno 600KHU
4. Dissipazione termica anodica elevata di almeno 150 KHU/min
5. Capacità complesso RX di almeno 7.000 KHU
6. Dissipazione complesso RX almeno 1.000 watt

Flat panel e sistema digitale

1. Acquisizione con flat panel = > a 3030
2. Acquisizione con matrice almeno 2048 x 2048 x 16 bit
3. Laser integrato lato flat panel
4. Interfaccia digitale computerizzata ad alta definizione dotata di tastiera alfanumerica per l'inserimento dei dati paziente, memorizzazione automatica dell'ultima immagine, filtri digitali, elaborazione in pre e post processing, interfaccia su touch screen posizionati lato arco e carrello sincronizzati fra loro con possibilità di preview di almeno 15".
5. Possibilità di memorizzazione di un elevato numero di immagini, almeno 50.000, sia in modo statico (singola immagine) che in modo dinamico.
6. Monitor di almeno 30" 4K installato su carrello mobile con possibilità di variare l'altezza a motore.
7. Dispositivo che consenta la misurazione (DAP, rateo di dose, dose cumulata e tempo di emissione) della dose erogata al paziente.
8. Dotato di interfaccia DICOM con porta Ethernet per collegamento alla LAN e anche senza cavo WLAN dell'ospedale e compatibilità DICOM 3 con le seguenti classi DICOM:
 - 8.1 Storage class
 - 8.2 Worklist
 - 8.3 Media storage class con necessità di poter esportare le immagini direttamente su DVD e CD con Dicom Viewer software
 - 8.4 Dicom DSDR report strutturato sulla dose
 - 8.5 Dicom mpps
 - 8.6 Dicom storage commitent
9. Interfaccia a qualunque Pacs Ris
10. Consolle di remotazione dei comandi dell'arco Wireless da posizionare sul letto del paziente.
11. Programmi vascolari completi (DSA MSA RSA CO2 bolus chase roadmapping...)

LOTTO N. 2 Base d'asta: € 750.000,00, oltre IVA

N. 3 Sistemi angiografici portatili con arco a C per le UU.OO.CC. di Radiologia e di Ortopedia (CIG A033A721E9) costituiti da:

Generatore RX

1. Generatore ad alta frequenza con potenza di almeno 15 KW

2. Tensione massima della sorgente radiogena non inferiore a 110 KW
3. Modalità di acquisizione in scopia pulsata non inferiore a 15 fps
4. Ampio range di corrente per modalità di acquisizione in fluoroscopia pulsata
5. Doppia macchia focale
6. Dimensioni della macchia focale più piccola: 0,3x0,3 mm
7. Anodo rotante
8. Capacità termica minima dell'anodo: >300 KHU
9. SW per la gestione della temperatura con modulazione dei parametri di funzionamento
10. Dissipazione termica minima dell'anodo: > 65 KHU al minuto
11. Presenza di sistema di collimazione del fascio per ingrandimenti differenti e di appositi filtri
12. Presenza di indicatore di emissione raggi X
13. Presenza di sistema di sicurezza con allarme surriscaldamento del complesso radiogeno
14. Alimentazione monofase
15. Elevata continuità anche per usi intensi e prolungati
16. Raffreddamento con elevato grado di efficienza anche in condizioni di stress termico
17. Collimatori virtuali simmetrici e asimmetrici

Sistema di acquisizione dell'immagine

1. Flat panel di ultima generazione (indicare tecnologia)
2. Area attiva del detettore di dimensione quadrata pari ad almeno 30 cm x 30 cm
3. Presenza della griglia antidiffusione
4. Presenza di sistema di calibrazione
5. Pixel inferiore a 200 micron, acquisizione di almeno 14 bit

Carrello Monitor

1. Monitor duo 19" oppure unico da almeno 30" ad elevata luminosità e contrasto con fruibilità di touch screen
2. Ruote piroettanti e maniglie per facile movimentazione
3. Dotato porte di USB ed Ethernet

Consolle di controllo

1. Controllo automatico e manuale di corrente e tensione della sorgente radiogena
2. Interfaccia utente per l'impostazione di tutti i parametri di lavoro
3. Accesso a tutte le funzioni dell'apparecchiatura (configurazione, paziente, archivio, postprocessing ecc.)

Selezione dei programmi anatomici

Dotazione software:

1. Pacchetto applicazioni interventistiche per Chirurgia vascolare in aggiunta alle caratteristiche minime di seguito elencate:
 - 1.1 Sottrazione digitale di immagini
 - 1.2 Roadmap
 - 1.3 Metodi per la compensazione di artefatti a movimento (specificare quali)
 - 1.4 Individuazione digitale di reperi e contorni in maniera semplice
 - 1.5 Filtraggio
 - 1.6 Zoom elettronico
 - 1.7 Possibilità di richiamare immagini
 - 1.8 Cine loop
 - 1.9 Noise reduction
 - 1.10 Elaborazione e post processing
 - 1.11 Controllo della luminosità e del contrasto
 - 1.12 Possibilità di erogazione in modalità Low Dose, Standard o High Quality
 - 1.13 Gestione DB pazienti
 - 1.14 Controllo della dose con tecniche espositive automatiche

- 1.15 Programmi anatomici completi
- 1.16 Interfacciamento al sistema RIS/PACS incluso
- 1.17 Possibilità di esportare i dati su supporto mobile
- 1.18 Conformità allo standard di comunicazione DICOM3
- 1.19 Invio Report Strutturato di Dose (RDSR) incluso
- 1.20 Elevatissima capacità di memoria interna
- 1.21 Connessione in rete LAN
- 1.22 DAP valori calcolati o misurati
- 1.23 Indicazione a monitor della DAP in tempo reale
- 1.24 Indicazione del tempo di scopia in tempo reale
- 1.25 Indicazione del tempo totale di scopia per esame
- 1.26 Interfacciamento con cartella clinica aziendale
- 1.27 Conforme alla normativa vigente in materia di dose

Stativo e sistema di movimentazione

1. Sistema compatto con movimenti manuali e perfettamente bilanciati
2. Movimento motorizzato solo in asse z
3. Centratore laser integrato nel detettore
4. Freno di stazionamento
5. Ruote piroettanti per il trasporto
6. Profondità utile arco non inferiore a 65 m
7. Distanza minima tra pannello e sorgente RX non inferiore a 75 cm
8. Escursione orizzontale minima non inferiore a 20 cm
9. Escursione verticale motorizzata non inferiore a 40 cm
10. RAO/LAO almeno 110°
10. WIG/WAG almeno +/-10°
11. Pedaliera
12. Pulsante di erogazione raggi
13. Pulsante di stop emergenza
14. Spazzacavi

TUTTE LE APPARECCHIATURE FORNITE DEVONO ESSERE NUOVE E NON RICONDIZIONATE

Accessori da quotare come opzionali (che non concorrono a definire l'offerta economica)

Masterizzatore DVD
Stampante a colori A4
Interfaccia per iniettore angiografico

ART. 4 - REQUISITI MINIMI DELLA FORNITURA

Le caratteristiche tecniche minime, così come sopra definite e indicate, devono essere necessariamente possedute dalle apparecchiature e dai dispositivi accessori offerti in gara, a pena di esclusione dalla gara.

Nel caso in cui la descrizione dei sistemi/prodotti richiesti si riferisse, casualmente, in tutto o in parte, a caratteristiche possedute da prodotti distribuiti da una sola impresa, si deve intendere inserita la clausola "o equivalente".

L'equivalenza deve essere ampiamente dimostrata da documentazione scientifica e relazione allegate alla documentazione tecnica di gara.

Il presente capitolato ha come obiettivo quello di fornire alle Ditte concorrenti il riferimento per predisporre l'offerta tecnica richiesta dal bando di gara.

In particolare, la ditta aggiudicataria si impegna a fornire, gratuitamente, all'inizio della fornitura presso le UU.OO.CC. destinatarie quanto segue:

- manuali di servizio di tutti i componenti di ogni apparecchio offerto, comprensivi degli schemi elettrici, elettronici e meccanici;
- manuali d'uso, manutenzione e informazione sui rischi specifici (schede di sicurezza) di ogni apparecchio e dei singoli materiali di consumo dedicati al suo funzionamento, in lingua italiana;
- precise indicazioni sulla scelta e sull'uso di idonei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) per gli addetti;
- effettuare la formazione del personale preposto all'utilizzo dell'apparecchiatura, con eventuale utilizzo di materiale didattico e/o mezzi audiovisivi.

La ditta aggiudicataria dovrà inoltre fornire al Servizio di Ingegneria Clinica l'elenco dettagliato (marca, modello, matricola, CND, ecc.) delle apparecchiature fornite in formato elettronico.

Tutta la documentazione dovrà essere in lingua italiana. Per ogni apparecchiatura dovrà essere garantito l'aggiornamento gratuito durante tutto il periodo di attivazione del servizio di assistenza e manutenzione "full-risk".

Il Fornitore dovrà garantire, al momento della presentazione dell'offerta, la conformità delle apparecchiature alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego delle apparecchiature medesime ai fini della sicurezza degli utilizzatori. Ogni apparecchiatura dovrà essere di ultima presentazione sul mercato, intendendosi per tale ultima versione (release) immessa in commercio del modello di sistema angiografico portatile .

ART. 5 - AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 6 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

ART. 7 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ESECUTORE

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione

ART. 8 - VARIAZIONI ENTRO IL 20 PER CENTO

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 9 - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 121 del codice dei contratti.

ART. 10 - CONSEGNE

La consegna delle apparecchiature oggetto della presente gara dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso le UU.OO. destinatarie, entro e non oltre 45 giorni di calendario dalla data di ricezione dell'ordine che verrà inoltrato a mezzo pec.

L'Azienda non dispone di proprio personale addetto al facchinaggio per cui tale adempimento deve essere assolto dal soggetto aggiudicatario, anche se si avvale di corrieri, con ogni spesa a proprio carico, pena la non accettazione delle apparecchiature e delle merci consegnate.

Durante le operazioni di trasporto, di consegna e di messa in opera dei sistemi, nonché durante il periodo in cui questo rimane installato nei locali dell'Azienda, la ditta aggiudicataria assume l'obbligo di sollevare l'Azienda da ogni responsabilità per tutti i rischi di perdite e di danni subiti dalle apparecchiature non imputabili, direttamente o indirettamente, a dolo o colpa grave di quest'ultima.

L'impresa inoltre garantisce l'Azienda contro i danni procurati ai locali e a terzi dalle apparecchiature fornite o di fatto dai suoi incaricati per fatti non imputabili a dolo o a colpa grave della stazione appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant'altro inerente e materialmente non menzionato.

Si precisa che, in casi di particolare urgenza, potrà essere richiesta la consegna della merce entro il termine di 48 ore dalla ricezione dell'ordinativo. Il fornitore deve effettuare la consegna, a proprio rischio, assumendo a proprio carico tutte le spese di ogni natura (porto, imballo, conferimento nei locali indicati all'atto della consegna, ecc.). Nel caso in cui il fornitore fosse impossibilitato alla consegna anche di uno solo dei prodotti aggiudicati, ancorché per limitati periodi temporali, è tenuto a darne immediata comunicazione all'amministrazione. La conformità contrattuale delle apparecchiature consegnate viene effettuata presso le UU.OO. destinatarie. Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto al controllo. L'accettazione della merce non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce consegnata, non rilevati all'atto della consegna.

Non si accettano condizioni di fornitura che prevedano un minimo fatturabile. Pertanto, la ditta appaltatrice è tenuta a consegnare il materiale ordinato, qualunque sia l'importo degli ordinativi, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti.

La ditta aggiudicataria dovrà obbligatoriamente consegnare attrezzature e componenti nuove di fabbrica ed

aggiornate all'ultima release disponibile all'atto della consegna; qualora siano state introdotte innovazioni, la ditta aggiudicataria dovrà darne comunicazione all'Azienda che si riserva il diritto di valutare a proprio insindacabile giudizio se, accettare le innovazioni offerte a parità di condizioni economiche e pretendere la consegna con le stesse caratteristiche dell'offerta.

La consegna delle apparecchiature dovrà essere accompagnata dal documento di accompagnamento riportante i riferimenti del buono d'ordine. Il Responsabile della struttura destinataria del bene, si farà carico di trasmettere copia del D.D.T. in originale firmato, alla U.O.C. Provveditorato (Palazzina Uffici Amministrativi – terzo piano – stanza 314). Ogni sostituzione di apparecchiatura deve essere concordata con il RUP, il DEC, il Servizio di Ingegneria Clinica, e deve avvenire, in entrata ed in uscita, per il tramite dell'U.O.C. Provveditorato per i necessari adempimenti.

ART. 11 - ACCETTAZIONE E COLLAUDO

L'ARNAS procederà al controllo delle apparecchiature fornite al fine di verificare la corrispondenza con quanto richiesto nel presente Capitolato e dichiarato nell'offerta. La consegna delle apparecchiature non costituisce accettazione della stessa, per la quale si rinvia all'esito positivo del collaudo.

L'avvenuto rispetto dei termini di consegna e di messa in servizio delle apparecchiature sarà formalizzato successivamente al collaudo con esito positivo.

A seguito della conclusione della fornitura e installazione delle apparecchiature, la ditta tramite il relativo verbale certifica il lavoro svolto e dichiara che il sistema installato è pronto all'utilizzo (dichiarazione di "pronti al collaudo"). Nell'ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell'attrezzatura, il ritardo equivarrà a mancata consegna.

Le spese relative al collaudo dell'intera fornitura si intendono a carico della ditta aggiudicataria. Le verifiche che saranno effettuate per il superamento del collaudo saranno volte a certificare il pieno funzionamento delle varie parti e della globalità dei singoli sistemi, la completezza e l'aderenza della fornitura in base a quanto ordinato e in generale agli elementi del contratto.

I pagamenti relativi ai canoni spettanti non saranno effettuati se non previo superamento del collaudo stesso con esito positivo.

I verbali di collaudo con la certificazione del superamento positivo dello stesso dovranno essere controfirmati dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria, o suo delegato. Il collaudo si considera accettato alla data in cui la commissione accerti la presenza e il corretto funzionamento e la conformità dell'intera fornitura. Non sono previste forme di collaudo parziali.

Il regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e l'accettazione con presa in carico, non esonerano il fornitore da responsabilità per difetto o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo, per tutta la durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo, se positivo.

ART. 12 - ISTRUZIONE DEL PERSONALE

L'istruzione del personale utilizzatore e del personale tecnico sull'utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori è un'attività di affiancamento volta a chiarire i seguenti punti:

- uso dell'apparecchiatura, dei suoi dispositivi compresi i software in ogni loro funzione;
- procedure per la soluzione autonoma degli inconvenienti più frequenti;
- modalità di comunicazione (es.: orari e numeri di telefono) con il Fornitore per eventuali richieste di intervento, assistenza e manutenzione e per ogni altro tipo di esigenza connessa con i servizi previsti e con le esigenze di utilizzo delle apparecchiature e dei relativi dispositivi.

Il training dovrà avere una durata di almeno 6 giorni. Si fa presente che i costi relativi all'istruzione del personale, che si rende necessaria a seguito dell'aggiornamento gratuito durante tutto il periodo del

noleggio restano a carico del Fornitore.

I certificati attestanti l'avvenuta formazione dovranno essere consegnati al DEC della fornitura.

ART. 13 – SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE.

L'aggiudicatario per tutta la durata dell'appalto, dovrà fornire i servizi di assistenza e manutenzione full risk sull'apparecchiatura e gli eventuali dispositivi accessori ordinati, secondo quanto di seguito specificato.

Sono comprese nel servizio la riparazione e la sostituzione dell'apparecchiatura in tutte le sue componenti, degli accessori e dei materiali di consumo soggetti ad usura, con la sola esclusione del materiale di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente).

L'assistenza verrà effettuata con personale specializzato del Fornitore e comprenderà:

- manutenzione preventiva;
- manutenzione correttiva;
- fornitura parti di ricambio.

Tali attività saranno espletate secondo quanto di seguito previsto.

Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione full- risk dovessero comportare una interruzione dell'utilizzo clinico delle apparecchiature e dei dispositivi accessori, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario concordato con il Responsabile della struttura.

In particolare il Fornitore dovrà garantire la fornitura di qualsiasi parte necessaria a mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature e i dispositivi accessori tanto sotto l'aspetto infortunistico, di sicurezza e di rispondenza alle norme quanto sotto l'aspetto della rispondenza ai parametri tipici delle apparecchiature e al loro corretto utilizzo, garantendo un servizio tecnico di assistenza e manutenzione sia delle apparecchiature fornite sia delle singole componenti per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo ed ad eventi accidentali non riconducibili a dolo.

Inoltre, il Fornitore deve garantire per tutta la durata del contratto il medesimo livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all'atto del collaudo; in caso di decadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale.

Resta inteso che per qualsiasi congegno, parte o elemento meccanico, elettrico e elettronico che presenti rotture o logorii o che comunque diminuisca il rendimento delle apparecchiature, il Fornitore dovrà eseguire le dovute riparazioni e sostituzioni con materiali di ricambio originali e nuovi di fabbrica e di caratteristiche tecniche identiche o superiori a quelli sostituiti.

Le parti sostituite verranno ritirate dal Fornitore che ne assicurerà il trattamento in conformità alle norme vigenti, senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda. Il Fornitore si impegna a garantire la disponibilità delle parti di ricambio per tutto il tempo del noleggio a decorrere dalla data di accettazione della fornitura.

ART. 13.1 - Manutenzione preventiva.

La manutenzione preventiva comprende le procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto, sostituzione parti di ricambio e parti soggette ad usura ed eventuale adeguamento e riconduzione delle apparecchiature risultanti non conformi, come previsto dai manuali d'uso forniti in dotazione.

Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all'apparecchiatura e del dispositivo accessorio acquistato.

La manutenzione preventiva comprende inoltre le verifiche e i controlli dei parametri di funzionamento (verifiche funzionali) comprensive del relativo materiale di consumo, le regolazioni e i controlli di qualità, nel numero e nei termini previsti dai manuali dei produttori; si intendono anche comprese le verifiche di

rispondenza alle norme per la sicurezza elettrica, generali e particolari, da eseguirsi a seguito degli interventi di manutenzione preventiva/correttiva e comunque almeno una volta all'anno e gli eventuali interventi di rimessa a norma.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la manutenzione preventiva potrà includere: verifiche e controlli dei parametri di funzionamento delle apparecchiature e dei dispositivi accessori e controlli di qualità di funzionamento.

Le date del piano di manutenzione preventiva saranno concordate con il DEC. Eventuali modifiche al calendario saranno previamente concordate dalle parti. Nel modificare il calendario si dovranno rispettare le frequenze e quindi gli intervalli temporali previsti tra gli interventi di manutenzione preventiva. Al DEC dovrà essere inviato sempre il calendario aggiornato con l'indicazione delle modifiche e delle motivazioni relative alle modifiche. Il Fornitore è tenuto al rispetto del calendario redatto, pena l'applicazione delle penali previste nei paragrafi seguenti. Al positivo completamento delle attività di manutenzione preventiva, verrà redatto un apposito "Verbale di manutenzione preventiva", da consegnare all'Azienda, il quale dovrà riportare almeno le informazioni relative alle attività svolte, alla data in cui è stata svolta l'attività di manutenzione, al numero di ore nelle quali l'apparecchiatura è rimasta in stato di fermo e all'elenco delle componenti eventualmente sostituite. Per limitare il tempo di fermo macchina, nel caso in cui le attività di manutenzione preventiva siano previsti su due giorni, l'Azienda potrà scegliere, in funzione delle sue necessità, effettuare le attività previste in due giorni non consecutivi.

ART. 13.2 - Manutenzione correttiva.

La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la riparazione e la sostituzione di tutte le sue parti, componenti, accessori e di quant'altro componga il bene nella configurazione fornita con la sola esclusione dei materiali di consumo necessario all'ordinario utilizzo (es: materiale monouso e monopaziente), che subiscano guasti dovuti a difetti o deficienze del bene o per usura naturale.

La manutenzione correttiva consiste nell'accertamento della presenza del guasto o malfunzionamento, nell'individuazione delle cause che lo hanno determinato, nella rimozione delle suddette cause e nel ripristino delle originali funzionalità, con verifica dell'integrità e delle prestazioni dell'apparecchiatura. Qualora il guasto riscontrato possa incidere sulle condizioni di sicurezza dell'apparecchiatura, dovrà essere effettuata la Verifica di sicurezza elettrica e il controllo di funzionalità, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari applicabili.

La manutenzione correttiva sarà effettuata con le seguenti modalità:

- numero interventi su chiamata/segnalazione illimitati;
- intervento entro 24 ore lavorative dalla chiamata.

Per ogni intervento dovrà essere redatta un'apposta nota in duplice copia, sottoscritta da un incaricato dell'Azienda e da un incaricato dell'Impresa, nella quale dovranno essere registrati: il numero progressivo assegnato all'ordinativo di fornitura cui si riferisce l'apparecchiatura per la quale è stato richiesto l'intervento, il numero di installazione, il numero progressivo (identificativo della richiesta di intervento della chiamata), l'ora ed il giorno della chiamata, il numero dell'intervento, l'ora e il giorno dell'intervento, l'ora e il giorno dell'avvenuto ripristino (o del termine dell'intervento). Una copia è per l'Impresa ed una copia resta all'Azienda.

ART. 14 - PENALITÀ

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al RUP, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall'Impresa aggiudicataria tramite emissione di note di credito a favore del committente per l'importo delle penalità. In alternativa o nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all'Impresa aggiudicataria non fossero sufficienti a coprire l'ammontare delle penali alla stessa applicate a qualsiasi titolo, il committente potrà avvalersi del deposito cauzionale definitivo. Si intende fatto salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, qualora l'applicazione dell'istituto della penale, nei limiti di quante sopra indicato, non avesse garantito il completo risarcimento del danno. Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:

- a) maggiore costo derivante all'aggiudicazione all'Impresa che segue in graduatoria;
- b) oneri di natura organizzativa;
- c) danni di immagine all'esterno della qualità dei servizi forniti dal committente;
- d) minori introiti.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

L'addebito delle penali di cui al presente articolo non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

ART. 15 - RECESSO

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

ART. 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal Responsabile del progetto a mezzo di comunicazione scritta,

inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 17 - SPESE A CARICO DELLE DITTE AGGIUDICATARIE

Sono a carico della ditta appaltatrice le spese inerenti la fornitura (trasporto, facchinaggio, posa in opera e spese inerenti il collaudo) le spese di pubblicazione della gara, le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il contraente, dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023. L'importo esatto verrà quantificato e comunicato solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

La corresponsione dell'imposta potrà avvenire mediante invio al Provveditorato delle ricevute di versamento, o mediante corresponsione mediante bonifico del corrispondente importo, secondo le modalità che verranno rese note. Successivamente, la stazione appaltante provvederà ad effettuare i versamenti, con modalità telematica all'Agenzia delle entrate.

Sono, altresì, a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni alle apparecchiature durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo/verifica, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

ART. 18 - PAGAMENTO DELLE FATTURE

Il pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalità in cui la ditta è incorsa, viene effettuato entro 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: #BFNEOH#, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

Le fatture dovranno essere emesse successivamente all'esito positivo del collaudo ed a saldo dell'ordine di fornitura.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta. Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso Banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Nelle fatture summenzionate dovrà essere indicato:

- l'ID: identificativo del documento è il numero di ordine informatico trasmesso con NSO;
- la data del documento (data dell'ordine NSO);
- l'ENDPOINT ID: è riportato dal sistema NSO in "dati del cliente" che è il #BFNEOH#;
- il numero del DDT;
- il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura.

Tale adempimento è essenziale ed obbligatorio per il pagamento delle fatture, i termini di pagamento resteranno sospesi in caso di inadempienza del fornitore.

Le eventuali difformità delle fatture comporterà la sospensione dei termini di pagamento e l'obbligo per la ditta di conformarsi a quanto espressamente richiesto con il presente articolo.

Le ditte fornitrici sono, peraltro tenute all'osservanza delle norme fiscali disciplinanti l'emissione delle fatture in osservanza ai termini previsti dalle normative vigenti.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3.

L'aggiudicatario dovrà emettere fatture trimestrali posticipate.

Dalla data del verbale di favorevole collaudo fatturerà trimestralmente in maniera posticipata (prima fattura emessa dopo 3 mesi) l'importo relativo al canone trimestrale calcolato sulla base dell'offerta economica.

Tenuto conto della necessità del Committente di rispettare la competenza economica per anno solare, si precisa che i trimestri di fatturazione sono così individuati:

1° trimestre: gennaio – marzo; 2° trimestre: aprile – giugno; 3° trimestre: luglio – settembre; 4° trimestre: ottobre – dicembre.

Nel caso in cui il periodo di noleggio non corrisponda precisamente con l'inizio di uno dei trimestri specificati, gli importi della prima fatturazione dovranno essere relativi ad un periodo più breve del trimestre.

ART. 19 - REVISIONE DEL PREZZO D'APPALTO

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del

servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi, gli stessi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

Non sono ammesse revisioni del prezzo per appalti che prevedano una esecuzione immediata della prestazione (appalti non di durata).

ART. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del Codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

L'importo della garanzia definitiva può essere ridotto, oltre ai casi contemplati dall'art. 106, co. 8, primo, secondo e terzo periodo, fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo del comma 8, quando l'operatore economico posseda una o più certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto.

La cauzione definitiva, versata a garanzia della fornitura, resterà vincolata fino a quando, eseguita regolarmente la fornitura, sarà stato liquidato l'ultimo conto e saranno state definite tutte le controversie che fossero eventualmente insorte tra le parti.

ART. 21 - SVINCOLO DELLA GARANZIA DEFINITIVA

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20 per cento è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

ART. 22 - INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del D.l. 95/2012, convertito in L. 135/2012, la Stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

ART. 23 - VARIAZIONI DI TITOLARITA'

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma del D.Lgs. 36/2023.

Qualora per ragioni commerciali nel corso del periodo di validità contrattuale la ditta aggiudicataria non si trovi più ad essere titolare dell'eventuale esclusiva commerciale, anche solo di distribuzione o rivendita del bene a suo tempo offerto, la medesima ditta sarà tenuta a comunicare l'avvenuta variazione unitamente all'indicazione della ditta, subentrata al proprio posto, in grado di fornire il medesimo prodotto ed alla dichiarazione della casa madre attestante il cambio di distribuzione.

La ditta indicata potrà subentrare nella fornitura solo a condizione di accettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato, nonché dei prezzi già praticati. La variazione potrà essere registrata in anagrafica, anche senza necessità di adozione di specifico atto, previa verifica dei requisiti e versamento della cauzione definitiva.

Nel caso di cessione di ramo d'azienda, cessazione del soggetto giuridico produttore, impossibilità di reperire le materie prime idonee alla produzione del bene oggetto della fornitura, si applicheranno le previsioni di cui all'art. 1256 del codice civile. L'indisponibilità a praticare le sopracitate condizioni potrà comportare la risoluzione del contratto e lo scorrimento della graduatoria di merito.

La ditta aggiudicataria potrà tuttavia, se in grado, offrire prodotto omologo al medesimo costo, se non inferiore, che, se ritenuto tecnicamente conforme dell'organo tecnico, potrà consentirle il mantenimento della fornitura già aggiudicata.

ART. 24 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

Nell'esecuzione delle prestazioni previste nel presente appalto, la ditta aggiudicataria è tenuta al rispetto delle normative riguardanti la tutela della Salute e della Sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro. Le procedure di seguito riportate, relative all'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, non devono intendersi sostitutive di quelle interne di sicurezza adottate dalla Ditta aggiudicataria, ma devono integrarsi con esse per garantire un'adeguata informazione al personale anche sui regolamenti vigenti dell'ARNAS.

La ditta fornitrice potrà prendere visione dell'*"Informativa sui potenziali rischi presenti nelle Aree aziendali e loro pertinenze"*, allegata ai documenti di gara.

ART. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO DI SUBAPPALTO

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di fornitura/servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera. Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs 36/2023, relativo all'opponibilità della cessione dei crediti alle stazioni appaltanti, l'ARNAS per ragioni di natura tecnico-organizzativa, esprime la volontà di non accettare qualunque forma di cessione di credito da corrispettivo dovuto al fornitore originario.

ART. 26 - ESTENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici", approvato con deliberazione n. 115 del 24/01/2019, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto (imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell'ARNAS).

Il "Regolamento" è pubblicato, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" all'indirizzo URL: www.arnascivico.it

ART. 27 - COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI NEL CASO DI PROCEDURA DI INSOLVENZA O DI IMPEDIMENTO ALLA PROSECUZIONE DELL'AFFIDAMENTO CON L'ESECUTORE DESIGNATO

In tutti i casi di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato, ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni, se tecnicamente ed economicamente possibile.

La stazione appaltante si riserva di disporre il nuovo affidamento alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato.


ART. 28 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice civile, alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia di appalti pubblici

ART. 29 - FORO COMPETENTE

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Palermo

Il RUP

Sig.ra Rosaria Tamburello


Il Direttore U.O.C. Provveditorato
Ing. Vincenzo Lo Medico

